

# Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Consiglio di amministrazione 21/06/2019

## Indice

	Pagina
Premessa.....	4
SEZIONE – I Disposizioni di carattere generale .....	6
Art. 1 Normativa di riferimento.....	6
Art. 2 Definizioni .....	7
Art. 3 Il Comitato Amministratori indipendenti .....	13
Art. 4 Anagrafe controparti .....	15
Art. 5 Assetti organizzativi .....	15
SEZIONE – II Limiti alle attività di rischio .....	16
Art. 6 Limiti alle attività di rischio verso il singolo Soggetto Collegato .....	16
Art. 6 bis Misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti collegati .....	17
Art. 6 ter    Flussi informativi direzionali.....	17
SEZIONE – III Ambito di applicazione ed esenzioni. Gestione operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati. Procedure deliberative .....	18
Art. 7 Classificazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati .....	18
Art. 8 Operazioni in autoregolamentazione .....	19
Art. 9 Avvio dell’iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati. Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva .....	20
Art. 10 Deliberazioni .....	21
Art. 11 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti .....	22
Art. 12 Operazioni di competenza dell’Assemblea.....	22
Art. 13 Operazioni per il tramite di Società controllate .....	23
Art. 14 Delibere quadro .....	23
Art. 15 Esenzioni e deroghe .....	24
Art. 16 Operazioni in regime art. 136 TUB .....	25
Art. 17 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto .....	27
Art. 18 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione.....	28
SEZIONE - IV Presidi informativi.....	29
Art. 19 Informativa al mercato .....	29
Art. 20 Segnalazioni di Vigilanza .....	30
Art. 21 Informativa finanziaria periodica .....	30
Art. 22 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti .....	30
SEZIONE – V Controlli interni e responsabilità .....	31
Art. 23 Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati .....	31

Art. 24 Settori di attività e tipologie di rapporto economico con soggetti collegati e in potenziale conflitto d'interesse .....	32
Art. 25 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati .....	32
Art. 26 Funzioni coinvolte e responsabilità .....	32
SEZIONE - VI Approvazione e modifiche.....	34
Art. 27 Approvazione e modifiche .....	34
Appendice 1 - Presidio delle operazioni con soggetti collegati .	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Appendice 2 – Dettaglio note anagrafiche in BPAA.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Cronografia del documento .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## Premessa

Le particolari discipline adottate dalla Consob per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante (categoria, quest'ultima, nella quale rientra la Banca) e dalla Banca d'Italia per le banche e i gruppi bancari, nonché le norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari, rendono necessario adottare procedure e controlli che si riferiscono a rapporti con insiemi di soggetti, parzialmente sovrapponibili, rispetto ai quali l'operatività della Banca e del gruppo alla stessa riconducibile è sottoposta a misure di tipo diverso: le "Parti Correlate", i "Soggetti Collegati", gli "Esponenti aziendali" e i soggetti ad essi riconducibili (tutti individualmente *infra* definiti).

Ai sensi di:

- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche
- Titolo V, Cap. 5, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e suoi successivi aggiornamenti)
- Art. 136 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche

il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Comitato Amministratori indipendenti e col parere favorevole del Collegio sindacale, persegue l'obiettivo di presidiare il rischio che l'eventuale vicinanza delle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni poste in essere nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili (i) distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, (ii) esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, (iii) danni per gli azionisti, i depositanti e gli *stakeholders*; ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nella Circolare 263 con riferimento al Patrimonio di vigilanza.

In particolare, le operazioni che comportano assunzione di attività di rischio o altri trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni, a prescindere dalla pattuizione o meno di un corrispettivo, poste in essere con i summenzionati soggetti devono essere assoggettate a:

- processi di istruttoria e deliberazione capaci di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni concluse;
- informativa agli organi sociali per le stesse;
- informazione al mercato per le operazioni con Parti Correlate Consob;
- limiti prudenziali e adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;

come stabilito dalla applicabile disciplina stabilita da Consob e Banca d'Italia.

Pertanto, con il Regolamento, la Banca si dota di regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'*iter* di individuazione e di approvazione delle seguenti operazioni:

- le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob;
- le Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia;

- le Operazioni con gli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB.

Più specificamente, il presente Regolamento stabilisce:

- I. con riferimento ai rapporti con le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati:
  - (i) i criteri per identificare le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati;
  - (ii) i casi di esenzione dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli organi e dalle regole di informativa al mercato;
  - (iii) le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati;
  - (iv) gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli organi sociali della Capogruppo aventi ad oggetto le operazioni con Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati;
  - (v) i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l'informativa sulle operazioni con Parti Correlate Consob e l'informativa finanziaria periodica;
  - (vi) i limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
  - (vii) gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 136 TUB:
  - (i) i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili;
  - (ii) le operazioni interessate e i casi di esenzione;
  - (iii) il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni.

La Banca ritiene inoltre opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla Circolare 263 e dal Regolamento Consob di individuare, in via di autoregolamentazione, operazioni diverse da quelle con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati a cui applicare, in parte, le disposizioni del presente Regolamento.

Tutte le Società controllate sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di gruppo, previa delibera dei rispettivi organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB. In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo. Ai fini dell'informativa da fornire agli organi, alle Autorità di Vigilanza e al mercato, la Banca provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento.

Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet della Banca e messi a disposizione del pubblico.

## SEZIONE – I Disposizioni di carattere generale

### Art. 1 Normativa di riferimento

1. In forza di quanto disposto dall'art. 2391-*bis* cod. civ., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate” realizzate direttamente o tramite Società controllate. L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea. In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, approvato il 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative dell'art. 114 TUF in materia di obblighi di informazione immediata. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina <sup>(1)</sup> e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione <sup>(2)</sup>. La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
2. In linea con quanto indicato nell'art. 53, commi 4 ss., TUB, alla Banca d'Italia è demandato il compito di disciplinare, in coerenza con le indicazioni del CICR, i conflitti di interesse e le condizioni e i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, una influenza sulla gestione della banca o del Gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d'Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, contenuta nel titolo V, cap. 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (di seguito anche le “Disposizioni Banca d'Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del gruppo. La regolamentazione stabilita, come detto, mira a preservare l'oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.
3. L'art. 136 TUB disciplina le speciali condizioni che devono essere rispettate dalle banche italiane per la stipulazione di rapporti economici con i propri esponenti bancari <sup>(3)</sup>. La norma prescrive gli adempimenti necessari a superare il divieto posto in termini generali per gli “esponenti” delle banche italiane (intesi come i soggetti che svolgono “funzioni di amministrazione, direzione o controllo” in tali società) di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi soggetti esercitano la propria carica di esponente. Tale divieto è superabile soltanto previa attivazione di una speciale procedura deliberativa (deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con

---

<sup>1</sup> Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683.

<sup>2</sup> Comunicazione Consob del 15 novembre 2010 n. DEM/10094530.

<sup>3</sup> Si rammenta che il testo dell'art. 136 TUB è stato sensibilmente modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (Legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - c.d. “D.L. Crescita *bis*”) e più recentemente dal D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72.

esclusione del voto dell'esponente interessato, e voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo). La violazione della citata norma è sanzionata anche penalmente.

4. Va sottolineato che la normativa in questione va coordinata e applicata in modo concorrente con altre disposizioni di settore che regolano materie analoghe con presidi non del tutto coincidenti. Resta anzitutto ferma, per quanto riguarda l'informazione finanziaria periodica, l'applicazione delle norme di legge e dei principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che include una specifica rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate, come definite dai principi stessi <sup>(4)</sup>. A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del gruppo che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie Parti Correlate.
5. Restano infine ovviamente ferme le disposizioni speciali e di diritto societario comune che presidiano il conflitto di interessi relativo ai rapporti con alcune specifiche Parti Correlate, quali ad esempio gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione (art. 2391 cod. civ. e le connesse disposizioni sugli illeciti penali di cui agli artt. 2629-*bis* e 2634 cod. civ., art. 2373 cod. civ., art. 53, comma 4, TUB).

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento si intende per:

<b>Amministratori indipendenti</b>	gli amministratori BPAA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla legge e dalle norme di vigilanza per le banche, tempo per tempo vigenti
<b>Amministratori non correlati</b>	gli amministratori della Banca diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Consob
<b>Area Staff Affari societari e legali</b>	ha il ruolo di centro gestore di tutte le attività di ambito societario della Banca e dei rapporti con gli organi amministrazione e controllo, oltre che con le Autorità di Vigilanza. Assicura l'attività, fornendo il relativo supporto, degli organi sociali della Banca e la consulenza per tutti gli aspetti di natura societaria
<b>Assemblea</b>	l'assemblea degli azionisti della Banca
<b>Attività di rischio</b>	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi
<b>Banca o Capogruppo o BPAA</b>	Banca Popolare dell'Alto Adige
<b>Consiglio di amministrazione (Cda)</b>	l'"organo con funzione di supervisione strategica e di gestione" della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della Banca, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche

<sup>4</sup> A tale riguardo occorre notare che la definizione di parte correlata stabilita dallo IAS 24 – come modificato con Regolamento UE n. 632 del 19 luglio 2010 ed applicato dall'esercizio 2011 – non è del tutto coincidente con quella accolta dal Regolamento Consob, presentando alcuni profili di disallineamento.

<b>CICR</b>	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
<b>Circolare 263</b>	la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e suoi successivi aggiornamenti
<b>Collegio sindacale (Cs)</b>	l'organo aziendale della Capogruppo con "funzione di controllo" che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di gruppo
<b>Comitato Amministratori indipendenti (CAi)</b>	il comitato consiliare composto da amministratori che, previo formale accertamento, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, che assolve alla funzione di valutare le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati
<b>Comitato Rischi (CR)</b>	il Comitato consiliare composto da amministratori non esecutivi in prevalenza indipendenti; il CR è deputato all' <i>assessment</i> dei rischi e assolve funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del CdA in materia di governo del rischio Banca
<b>Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard</b>	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le Società controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
<b>Consob</b>	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
<b>Controllo</b>	<p>secondo il Regolamento Consob, "il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: - il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; - il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; - il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; - il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo". Secondo il Regolamento Consob "Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica".</p> <p>Secondo la Disciplina Banca d'Italia "il controllo, ai sensi dell'art. 23 TUB è quello previsto dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a</p>



	<p>clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”</p>
<b>Dirigenti con responsabilità strategiche</b>	<p>secondo il Regolamento Consob, “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”</p>
<b>Disposizioni Banca d’Italia</b>	<p>la disciplina sulle “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263</p>
<b>Disposizioni di Vigilanza per le Banche</b>	<p>le disposizioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti</p>
<b>Esperto indipendente</b>	<p>la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito</p>
<b>Esponenti aziendali</b>	<p>secondo le Disposizioni Banca d’Italia “gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale”</p>
<b>Funzione <i>Compliance</i></b>	<p>funzione di controllo che presidia il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (per esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina)</p>
<b>Funzione <i>Internal Audit</i></b>	<p>funzione che opera con indipendenza con l’obiettivo di vigilare sul regolare andamento dell’operatività e dell’evoluzione dei rischi, nonché a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei controlli interni</p>
<b>Funzione <i>Risk Management</i></b>	<p>funzione che collabora all’attuazione delle politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione degli stessi</p>
<b>Funzioni di controllo</b>	<p>collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i>, la Funzione <i>Risk Management</i> e la Funzione <i>Internal Audit</i></p>
<b>GDPR</b>	<p>il Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali</p>
<b>Gruppo bancario</b>	<p>collettivamente, la Banca e le Società controllate appartenenti al gruppo bancario BPAA</p>
<b>IAS 24</b>	<p>il principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate</p>

---

**Influenza notevole <sup>(5)</sup>**

secondo il Regolamento Consob “l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un oggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: - la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; - la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; - la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; - l’interscambio di personale dirigente; - la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali”.

Secondo la Disciplina Banca d’Italia “l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: - essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; - partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; - l’esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”

---

<sup>5</sup> Le società poste sotto influenza notevole non rilevano ai fini del limite alle attività di rischio verso il Soggetto Collegato (art. 4) e verso la totalità dei soggetti collegati (art. 4-bis); alle società poste sotto influenza notevole sono applicate le procedure deliberative (Sezione III).

<b>Interesse significativo</b>	l'interesse di una Parte Correlata Consob tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Banca. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le Società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010
<b>Operazioni</b>	accordi tra BPAA e controparti che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizio o obbligazione, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo
<b>Operazioni compiute per il tramite di Società controllate</b>	le operazioni effettuate da Società controllate dalla Banca con Parti Correlate Consob o con Soggetti Collegati a BPAA
<b>Operazioni con Parti Correlate Consob</b>	le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob
<b>Operazioni con Soggetti Collegati</b>	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	le operazioni con Soggetti Collegati o Parti Correlate Consob come indicate in questo Regolamento
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	le operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati individuate in questo Regolamento
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo
<b>Operazioni in regime art. 136 TUB <sup>(6)</sup></b>	gli accordi tra BPAA e (entro il più ampio perimetro dei soggetti collegati) le seguenti controparti (i) gli Esponenti aziendali; (ii) le società e imprese, anche non societarie, controllate dall'Esponente aziendale <sup>(7)</sup>
<b>Operazioni ordinarie</b>	le Operazioni di Minore Rilevanza così individuate in questo Regolamento
<b>Organi aziendali</b>	collettivamente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione generale della Capogruppo
<b>Organi aziendali</b>	il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione generale della Capogruppo
<b>Parti Correlate Banca d'Italia</b>	l'insieme delle Parti Correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia: a) gli Esponenti aziendali della Banca e delle società appartenenti al gruppo; b) i titolari di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, nella Banca (o in altre società appartenenti al gruppo) e chi esercita diritti ad essa inerenti,

<sup>6</sup> Sono Operazioni in regime art. 136 TUB, le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi inclusi gli incarichi professionali e gli atti di compravendita che la Banca compie con le controparti indicate nella relativa definizione, comprese le ditte individuali dell'esponente, gli studi associati, le società semplici e in nome collettivo da lui partecipati, le società per accomandita di cui l'esponente sia accomandatario, le società di persone di cui egli sia socio d'opera. Nelle Operazioni in regime art. 136 TUB sono ricomprese, fra le altre, le transazioni a valere di conti cointestati con l'esponente, le operazioni per interposta persona (coniuge, parente, fiduciario dell'esponente), le operazioni su finanziamenti accordati prima che il soggetto diventasse esponente (condizioni: tassi; commissioni, spese; revisioni ecc.) e, in via generale, ogni operazione riconducibile ad altre tipologie di rapporto, rilevanti secondo il principio interpretativo indicato al 2° comma di questo art. 2. L'esponente aziendale è obbligato a trasparenza.

	<p>nonché chiunque detenga il controllo della Banca o di altre società appartenenti al gruppo; c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre società appartenenti al gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole</p>
<b>Parti Correlate Consob</b>	<p>l'insieme delle Parti Correlate come definite nell'Allegato 1 al Regolamento Consob, ovvero: (i) dei soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società controllate, fiduciari o interposte persone: (a) controllano la Banca, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo; (b) detengono una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (c) esercitano il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti; (ii) le società collegate della Banca; (iii) le <i>joint venture</i> in cui la Banca è una partecipante; (iv) i dirigenti (o analogo inquadramento estero) con responsabilità strategiche della Banca; (v) gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (i) o (iv); (vi) le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (iv) o (v) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (vii) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti del gruppo, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>
<b>Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia</b>	<p>una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili</p>
<b>Patrimonio di vigilanza</b>	<p>l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Equivalente al 'totale fondi propri'</p>
<b>Regolamento</b>	<p>il presente regolamento</p>
<b>Regolamento Consob</b>	<p>il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni</p>
<b>Regolamento Emittenti</b>	<p>il regolamento adottato con delibera della Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti</p>
<b>Regolamento MAR</b>	<p>il Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato</p>
<b>Responsabile dell'Operazione</b>	<p>sono i collaboratori della Banca o delle Società controllate di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione</p>
<b>Società Controllata/e</b>	<p>le Società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo</p>
<b>Soggetti Collegati</b>	<p>l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi</p>

<b>Soggetti Connessi</b>	ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi alle Parti Correlate Banca d'Italia: (i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia; (ii) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia; (iii) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi
<b>Statuto</b>	lo statuto sociale della Banca
<b>Stretti familiari</b>	secondo il Regolamento Consob, "si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente". Secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo"
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche
<b>Testo Unico sulla Finanza o TUF</b>	Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche
<b>Totale fondi propri (FP)</b>	indica la dotazione patrimoniale a copertura del rischio di credito, di mercato e operativo da attività bancaria

## 2. Principi interpretativi delle definizioni:

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

## Art. 3 Il Comitato Amministratori indipendenti

1. Le Disposizioni Banca d'Italia e il Regolamento Consob dispongono che per lo svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori indipendenti in materia di valutazione di operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, le banche costituiscono un apposito comitato endoconsiliare.
2. In conformità a detta previsione, la Banca ha istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione, il Comitato, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti ai sensi dello Statuto, soggetto a rinnovo periodico, con doveri e poteri indicati in questo Regolamento. Composizione e funzionamento del Comitato Amministratori indipendenti sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.
3. Il Comitato Amministratori indipendenti:
  - 3.1. nelle delibere sull'adozione e sulle modifiche di questo Regolamento, rilascia preventivo parere vincolante al Consiglio di amministrazione;
  - 3.2. nella deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, esprime all'organo deliberante, un motivato parere preventivo e non vincolante

sull'interesse della Banca al compimento di tali operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni;

- 3.3. nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene coinvolto – se ritenuto dal Comitato, per il tramite di uno o più componenti delegati – nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
  - 3.4. nella gestione dell'anagrafe controparti di cui infra, provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione dell'onere di censimento risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.
4. Il parere del CAi può essere favorevole o contrario. È favorevole quando: (i) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione; (ii) pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (iii) le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi sociali. È "negativo" quando gli elementi di dissenso sono tali da inficiare il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere condizionato a rilievi è da ritenersi "negativo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste <sup>(8)</sup>.
5. I componenti del Comitato Amministratori indipendenti sono "non correlati" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati ovvero quando non abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, nell'operazione. I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e non partecipano né assistono alle sedute del Comitato riguardanti l'operazione che determina l'impedimento. Le regole di funzionamento e di organizzazione del Comitato assicurano che ne facciano parte solo componenti indipendenti e non correlati. Qualora la composizione del Comitato non soddisfi tali requisiti, essa dovrà essere integrata, di volta in volta, con delibera del Consiglio di amministrazione. Qualora uno o più amministratori indipendenti siano impossibilitati a partecipare ai lavori del Comitato Amministratori indipendenti ovvero, in un'operazione abbiano dichiarato il loro interesse per sé o per terzi, le funzioni sono esercitate singolarmente dall'unico Amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. Qualora l'integrazione del Comitato Amministratori indipendenti non sia resa possibile a causa dell'assenza di un numero sufficiente di Amministratori indipendenti non correlati, il parere sarà reso dal Collegio sindacale ovvero da un soggetto terzo indipendente. Nell'ipotesi di rilascio del parere da parte del Collegio sindacale, i componenti di detto organo, ove abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, ne danno notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il Comitato Amministratori indipendenti (e coloro che agiscono in sua sostituzione quando quest'ultimo non può operare) può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Banca,

---

<sup>8</sup> Affinché il parere dei Amministratori indipendenti possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

sulla base del budget di spesa annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Collegio sindacale.

#### Art. 4 Anagrafe controparti

1. La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i soggetti da censire sulla base delle informazioni disponibili e registra e aggiorna in apposito archivio elettronico di interfaccia con le strutture operative aziendali le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati, nel rispetto della normativa ex GDPR.
2. L'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti che rilevano ai fini di questo Regolamento è effettuato in via continuativa dall'Area Staff Affari societari e legali.
3. Gli Esponenti aziendali comunicano per iscritto al momento della nomina i dati relativi ai Soggetti loro Connessi, ai propri affini entro il 2° grado nonché altre eventuali circostanze rilevanti. Tale comunicazione viene rinnovata annualmente.

Periodicamente l'Area Staff Affari societari e legali richiede agli Esponenti aziendali la verifica dei dati presenti in anagrafe controparti.

4. I soggetti di cui al precedente paragrafo 3 sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, senza ritardo, alla competente funzione aziendale le variazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti ad essi Connessi e dei loro Stretti Familiari, compresi gli affini entro il 2° grado.
5. Qualora una Società controllata, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nella predetta anagrafe, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Area Staff Affari societari e legali che provvederà a verificare le informazioni raccolte e, se necessario, ad aggiornare l'anagrafe medesima.
6. Per le ipotesi previste in via di autoregolamentazione, di cui *infra*, il Comitato Amministratori indipendenti interviene pronunciandosi in merito all'attivazione dei presidi.

#### Art. 5 Assetti organizzativi

1. I presidi delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati sono allocati nelle unità organizzative della Banca come indicato nel quadro sinottico in Appendice 1 a questo Regolamento.
2. La Banca ha attuato applicativi informatici e processi operativi di monitoraggio delle attività di rischio cumulate per singola Parte Correlata Consob e Soggetto Collegato e per l'insieme di tali soggetti.
3. I processi e gli *iter* di procedura IT sono impostati in considerazione degli attributi di rilevanza delle operazioni poste in essere con una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione. Per le operazioni non assistite dal sistema informativo di anagrafe controparti, i servizi proponenti sono tenuti a verificare sin dalla fase istruttoria se vi sia controparte correlata o connessa nell'affare con la Banca e, in caso affermativo, devono avviare le procedure di presidio prescritte da questo Regolamento.

## SEZIONE – II Limiti alle attività di rischio

### Art. 6 Limiti alle attività di rischio verso il singolo Soggetto Collegato

1. La Banca e le Società controllate appartenenti al Gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di ogni singolo Soggetto collegato entro i limiti prudenziali commisurati al Patrimonio di vigilanza (il "PV") in ragione della rischiosità per tipologia di controparte come qui di seguito indicato:

	Parte correlata	Soggetti connessi	Limite all'attività rischio
Soggetto collegato ( Parte correlata + Soggetti connessi )	<b>esponente aziendale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stretti familiari</li> <li>• società e imprese, anche non societarie, controllate da:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ esponente aziendale</li> <li>○ stretto familiare</li> </ul> </li> </ul>	5 % PV
	<b>società non finanziaria</b> controllata da / sotto influenza notevole di BPAA	società e imprese, anche non societarie, controllate o poste sotto influenza notevole (direttamente o tramite controllate) dalla correlata non finanziaria	15 % PV
	<b>altre Parti Correlate</b> controllata da / sotto influenza notevole di BPAA	società e imprese, anche non societarie, controllate o poste sotto influenza notevole (direttamente o tramite controllate) dalla correlata finanziaria	20 % PV

Nel caso in cui tra la Banca e/o le Società controllate appartenenti al Gruppo bancario e il Soggetto Collegato intercorrano rapporti comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

2. Le attività di rischio sono ponderate, secondo i fattori di mitigazione previsti dalla disciplina di Vigilanza in presenza di forme di protezione del credito.
3. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Patrimonio di vigilanza.



4. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.
5. Sono escluse dai limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.
6. L'esposizione delle attività di rischio verso i singoli soggetti collegati è monitorata a sistema dalla Funzione Risk management; la Direzione Crediti assicura in via continuativa, sull'esito del monitoraggio, il rispetto dei limiti prudenziali indicati al precedente comma 1.
7. In caso di superamento, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, dei limiti prudenziali il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone entro 45 giorni dallo sconfinamento un piano di rientro e lo trasmette a Banca d'Italia, completo dei verbali degli organi aziendali, entro 20 giorni dalla delibera. Le eccedenze rilevano ai fini della determinazione del capitale interno complessivo secondo le prescrizioni di Vigilanza prudenziale.
8. Attraverso il sistema dei controlli fidi e i controlli di linea <sup>(9)</sup> la Direzione Crediti competente opera adeguati presidi normativi e procedurali per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di assunzione di attività di rischio. Per le operazioni con Soggetti collegati che presentino posizioni allertate "ad alto rischio" o ranking inferiore dal sistema dei controlli fidi, non trovano applicazione le semplificazioni procedurali indicate al successivo art. 15.

#### Art. 6 bis Misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti collegati

1. L'attività di rischio nei confronti della totalità dei soggetti collegati non può eccedere i limiti prudenziali stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità indicate alla seguente Sezione V (Controlli interni e responsabilità).

#### Art. 6 ter Flussi informativi direzionali

1. La Funzione Risk management riporta nella relazione trimestrale sui rischi al Comitato Rischi e al Consiglio di amministrazione sulle soglie di tolleranza RAF il profilo di rischio relativo all'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati.
2. La relazione è integrata dell'esito di monitoraggio su posizioni anomale.

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 23: Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio.

## SEZIONE – III Ambito di applicazione ed esenzioni. Gestione operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati. Procedure deliberative

### Art. 7 Classificazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati

1. Operazioni di Maggiore Rilevanza: Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui il cui controvalore in almeno uno dei seguenti indici di rilevanza supera la soglia del 5%: (i) rapporto tra controvalore dell'operazione e totale fondi propri della Banca (*indice di rilevanza del controvalore*) <sup>(10)</sup>; (ii) rapporto tra totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza dell'attivo*) <sup>(11)</sup>; (iii) rapporto tra totale delle passività dell'entità acquisita e totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza delle passività*) <sup>(12)</sup>. Ai fini dei predetti rapporti, i dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale – consolidato, se redatto. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso del medesimo esercizio, con la stessa Parte Correlata Consob e/o Soggetto Collegato, o con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia a questi ultimi sia alla Banca, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza nonché dei limiti rispetto al Patrimonio di vigilanza previsti dalla Circolare 263.
2. Operazioni di Minore Rilevanza: Ai fini del presente Regolamento, le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono considerate Operazioni di Minore Rilevanza, ove non ricomprese nei casi di esenzione per importo esiguo di cui *infra*.
3. Operazioni a carattere omogeneo: Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni a carattere omogeneo quelle che, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, sono sufficientemente determinabili a priori e omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora le stesse siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite delibere-quadro, ai sensi del successivo art. 14 del Regolamento.
4. Operazioni ordinarie: Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni ordinarie le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, intesa come attività bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 10 TUB, prestazioni di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 5, TUF; tali operazioni sono, nella loro varietà, riconducibili, a titolo esemplificativo, a: (i) attività di raccolta e impieghi; (ii) servizi di investimento e relativi servizi accessori; (iii) operazioni su portafogli di proprietà; (iv) accordi commerciali per la distribuzione di prodotti e servizi; (v) contenziosi e transazioni. Non sono comunque Operazioni ordinarie (i) quelle non ascrivibili all'attività "tipica" della Banca, quali, ad esempio: (a) le attività di compravendita, locazione attiva e

---

<sup>10</sup> Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in denaro, l'ammontare corrisposto alla/dalla controparte; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione; (iii) per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

<sup>11</sup> Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione rileva l'indice di rilevanza dell'attivo. Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende: (i) per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità; (ii) per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta; (iii) per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività oppure, qualora siano cessioni, il valore contabile dell'attività.

<sup>12</sup> Ai fini del calcolo dell'indice in esame, i dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

passiva e gestione di beni immobili; (b) i contratti di ciclo passivo (contratti d'opera, economato, *advisory* e consulenza); (c) le operazioni di *marketing* (pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità); (d) esternalizzazione di servizi e funzioni importanti; nonché (ii) le operazioni societarie straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, compravendita di rami d'azienda, scissioni.

5. Operazioni di Importo Esiguo: Ai fini del presente Regolamento le Operazioni di Importo Esiguo sono quelle individuate all'art. 15 <sup>(13)</sup>.

## Art. 8 Operazioni in autoregolamentazione

1. In aggiunta a quanto precede e fermi restando i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio verso singoli clienti o gruppi di clienti, la Banca ritiene di applicare, in via di autoregolamentazione, ad un'ulteriore tipologia di operazioni, di cui al presente articolo, taluni presidi del presente Regolamento.

Nei confronti di tale categoria trova applicazione, in via volontaria, la disciplina prevista dal presente Regolamento in termini di:

- processi di istruttoria e deliberazione capaci di assicurare correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni concluse;
- informativa agli organi sociali.

Resta fermo, in ogni caso, che non troveranno applicazione, neppure in via volontaria, gli ulteriori presidi procedurali, deliberativi ed informativi previsti nel presente Regolamento.

2. Sono incluse nel novero:

i) le operazioni per le quali il Comitato Amministratori indipendenti, su richiesta motivata delle strutture interne della Banca <sup>(14)</sup>, ritenga opportuno attivare il presidio previsto in via di autoregolamentazione;

ii) le operazioni nei confronti delle quali sia stata dichiarata la sussistenza di un interesse da parte di un esponente aziendale. Qualora uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, Direttore generale o Vicedirettore generale della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della Banca, specificando la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

3. All'Area Staff Affari societari e legali è demandato il compito di presidiare le posizioni soggette a autoregolamentazione al fine di garantire il presidio solo là dove effettivamente necessario (ai sensi di quanto previsto all'art. 4, co. 3 del presente Regolamento, è prevista la verifica periodica delle posizioni presidiate in via di autoregolamentazione).

---

<sup>13</sup> La Circolare 263 definisce "di importo esiguo" le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche il cui Patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche il cui Patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del Patrimonio di vigilanza. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

<sup>14</sup> Attività di norma demandata all'Area Staff Affari societari e legali che funge anche da Segreteria del CAI.

4. L'operazione in autoregolamentazione è assoggettata, in via volontaria, alla disciplina prevista all'art. 9 nella parte relativa al rilascio del parere non vincolante da parte del Comitato Amministratori indipendenti e alla delibera del Consiglio di amministrazione, nonché all'informativa agli organi societari di cui infra.

#### Art. 9 Avvio dell'iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati. Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva

1. La fase pre-deliberativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale di cui alle disposizioni applicabili. In particolare, devono essere oggetto di analisi le motivazioni e l'interesse della Banca all'operazione, oltre che gli effetti della medesima operazione sulla Banca stessa/Società controllata e sul Gruppo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
2. Il Responsabile dell'operazione non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili verifica:
  - 2.1. se la controparte è una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione;
  - 2.2. se le verifiche di cui al punto precedente danno esito positivo, comunica senza indugio, all'Area Staff Affari societari e legali tutte le informazioni relative all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa ed ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo comma.
3. L'Area Staff Affari societari e legali accerta:
  - 3.1. se l'operazione è una Operazione con una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione;
  - 3.2. se l'operazione rientra in una delle ipotesi di esenzione nonché, per le operazioni con o tra Società controllate, se sussistono (o meno) interessi significativi di altre Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati;
  - 3.3. se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
  - 3.4. se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza.
4. Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, l'Area Staff Affari societari e legali può consultarsi con il Comitato Amministratori indipendenti, cui può richiedere un preventivo parere sulle questioni di cui ai punti 3.2 e 3.4.
5. L'Area Staff Affari societari e legali – qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza ovvero come operazione rilevante in autoregolamentazione e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del presente Regolamento ovvero come operazione in attuazione di una Delibera-Quadro – avvia l'iter procedurale mettendo a disposizione del Comitato Amministratori indipendenti:
  - 5.1. una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e l'indicazione circa la sua qualificazione come operazione di Maggiore Rilevanza;
  - 5.2. l'indicazione della Parte Correlata Consob, Soggetto Collegato o Soggetti in autoregolamentazione del Regolamento coinvolti e della natura della correlazione,

- 5.3. l'illustrazione della convenienza per la Banca al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi, l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e gli oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni siano indicate Equivalenti a quelle di Mercato o Standard; nonché
  - 5.4. ogni altra informazione utile al Comitato Amministratori indipendenti per l'espletamento dei relativi compiti.
  - 5.5. Il Presidente del Comitato convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'operazione ed alla redazione del parere. A tal fine il Comitato potrà (a) richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne della Banca, (b) attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza; (c) avvalersi di uno o più esperti indipendenti, di propria scelta, a spese della Banca <sup>(15)</sup>.
6. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere, mediante l'eventuale Referente, informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
  7. All'esito dell'attività di cui ai precedenti commi, il Consiglio di amministrazione viene tempestivamente informato a cura dell'Area Staff Affari societari e legali circa le determinazioni assunte dal Comitato.

## Art. 10 Deliberazioni

1. Le Operazioni di Minore Rilevanza nonché le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte a:  
(i) preventivo parere motivato non vincolante del Comitato Amministratori indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; e (ii) salvo quando è competente a deliberare l'Assemblea - cfr. art. 12 <sup>(16)</sup>.
2. Le strutture interne, in relazione agli argomenti di propria competenza, forniscono al Consiglio di amministrazione con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito alle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza o alle operazioni rilevanti in autoregolamentazione con parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti (rappresentando eventuali carenze riscontrate).
3. Il Comitato Amministratori indipendenti rappresenta agli organi competenti a deliberare le carenze e/o le inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa delle operazioni.
4. L'operazione viene successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine: (i) all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca; (ii) alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni; e (iii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di

---

<sup>15</sup> Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese. Fermo restando quanto stabilito al riguardo dal Regolamento Consob, anche sulla base di una dichiarazione degli esperti, dovranno essere valutate, ai fini dell'indipendenza, le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti e il Gruppo e i componenti degli organi di amministrazione delle società del Gruppo.

<sup>16</sup> Le deliberazioni su Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, salvo che per legge o statuto siano attribuite all'Assemblea ed eccetto per le previsioni di esenzioni e deroghe di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** La riserva include le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite o a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto di questo Regolamento.

condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera e il verbale deve recare adeguata evidenza.

5. Nel caso in cui l'operazione venga deliberata in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato Amministratori indipendenti, si applica il successivo articolo.

#### Art. 11 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti

1. L'espressione di un eventuale giudizio sfavorevole anche solo su un singolo aspetto dell'operazione costituisce circostanza idonea a considerare "negativo" il parere; il parere condizionato a rilievi è da ritenersi "sospensivo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste <sup>(17)</sup>.
2. Le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, a condizione che la delibera fornisca analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque assunta e dia puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti.
3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale. A tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale un'informativa inerente alle analisi interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati.
4. Qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà comunque deliberare sull'operazione fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.

#### Art. 12 Operazioni di competenza dell'Assemblea

1. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure sopra descritte in relazione alla fase pre-deliberativa e deliberativa si applicano, *mutatis mutandis*, alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.
2. La proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca reca evidenza delle argomentazioni svolte dal Comitato Amministratori indipendenti e dagli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere sottoposte dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale. A tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale un'informativa inerente alle analisi

---

<sup>17</sup> Affinché il parere del Comitato possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati. Qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare di sottoporre all'Assemblea la proposta di deliberazione sull'operazione, fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.

#### Art. 13 Operazioni per il tramite di Società controllate

1. Le procedure previste da questo Regolamento si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia compiuta da una Società controllata della Banca e il Consiglio di amministrazione della Banca, per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
2. L'organo competente della Capogruppo (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Amministratori indipendenti, può di volta in volta proporre al Consiglio di amministrazione che le procedure di cui al paragrafo 1 siano applicate dalla Capogruppo anche per le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati autonomamente compiute dalle Società controllate dalla stessa.
3. Al fine di consentire alla Banca il rispetto dei limiti consolidati per l'assunzione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dalla Circolare 263, le Società controllate appartenenti al Gruppo Bancario devono in ogni caso informare la Banca in merito alle operazioni con Soggetti Collegati dalle stesse poste in essere quanto prima e in ogni caso entro 5 giorni dal compimento dell'operazione.

#### Art. 14 Delibere quadro

1. Per le Operazioni a carattere omogeneo possono essere istituite delibere quadro, approvate secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, oggetto della delibera-quadro.
2. Le delibere-quadro devono: (i) avere una durata limitata a un anno; (ii) rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza delle operazioni a cui ineriscono, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento (tra i quali, il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento); (iii) prevedere un *plafond* massimo a livello consolidato<sup>18</sup>, nel rispetto dei limiti prudenziali e indicare la convenienza delle operazioni per il gruppo e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; e (iv) prevedere una completa informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione a cura della dell'Area Staff Affari societari e legali.
3. Le singole operazioni compiute a valere su delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste per la fase pre-deliberativa, né a parere.

---

<sup>18</sup> Ai fini della fissazione del *plafond*, il gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

4. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di amministrazione, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, individuato nella delibera-quadro, superi taluna delle soglie per individuare un'Operazione di Maggiore Rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.
5. Ove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione.

## Art. 15 Esenzioni e deroghe

### 1. Operazioni di importo esiguo

- 1.1. Le Operazioni di Importo inferiore o uguale allo 0,05% del Patrimonio di vigilanza della Banca sono ritenute di importo esiguo ai fini del profilo di rischio per la tutela degli investitori.
- 1.2. A tali operazioni la Banca non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera di questo Regolamento, tenendo comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

In particolare, al fine di evitare possibili elusioni del Regolamento (compimento di più operazioni, affini per tipo di operazione e annualità di riferimento, che, insieme, superano la soglia di esenzione), la Banca monitora le operazioni compiute in regime di esenzione ed il relativo valore complessivo, fermo restando che le operazioni sono presidiate solo se di valore unitario superiore a 10.000 euro.

### 2. Operazioni ordinarie a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

- 2.1 Per le operazioni ordinarie e non riservate alla competenza deliberante dell'Assemblea o del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 cod.civ. o per disposizione statutaria, sono previste procedure di presidio semplificate a condizione che:
  - la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla tipologia della controparte, alla dimensione e tempistica dell'operazione;
  - le operazioni siano concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard";
  - venga fornita agli amministratori indipendenti periodica informativa ex-post, anche su base aggregata, sulle operazioni concluse;
  - se del caso, gli Amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
  - l'organo deliberante fornisca al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.
- 2.2 Le Operazioni (di minore rilevanza) ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:



- restano singolarmente escluse dalle procedure deliberative di questo Regolamento ma cumulano in capo allo stesso soggetto controparte correlato o connesso, in modo da poter verificare la sussistenza di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario tale che le operazioni superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di maggiore rilevanza di cui all'art. 5, comma 4;
- concorrono alla determinazione dei limiti per l'assunzione di attività di rischio di cui alla Sezione II di questo Regolamento.

### 3. Operazioni urgenti

3.1 Non sono previste deroghe alle procedure deliberative in caso di urgenza.

### 4. Operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole

4.1 In presenza di controllo o influenza notevole, esercitati da BPAA sulla controparte, le procedure deliberative previste da questo Regolamento sono disapplicate a condizione che nell'operazione non vi siano "significativi" interessi di altri Soggetti collegati o Parti Correlate Consob. Le operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole sono segnalate al Comitato Amministratori indipendenti, con frequenza almeno annuale, tale che possano essere adeguatamente monitorate ai fini di eventuali interventi correttivi.

4.2 L'incidenza della significatività è effettuata caso per caso in base alla seguente definizione di interesse significativo:

- partecipazione al capitale della controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- presenza di sistemi di remunerazione del "personale più rilevante" che considerano in misura rilevante i risultati di periodo conseguiti con la controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione;
- non è dato alcun interesse significativo dalla condivisione di Esponenti aziendali o altro personale più rilevante.

### 5. Altre esenzioni

5.1 Sono altresì escluse dalla nozione di Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione di questo Regolamento: (i) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo; (ii) i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione; (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

## Art. 16 Operazioni in regime art. 136 TUB

### 1. Ambito soggettivo di applicazione

1.1 L'art. 136 TUB prevede una disciplina deliberativa rafforzata qualora "chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca" intenda "contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla".

1.2 La disciplina di cui all'art. 136 TUB è dunque applicabile a operazioni che vedono come controparti la Banca e gli Esponenti aziendali <sup>(19)</sup> e i soggetti ad essi riconducibili, ossia, a titolo esemplificativo:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; in questi casi, spetta al Consiglio di amministrazione valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente;
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico, dello studio professionale o altra entità di cui l'Esponente sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'esponente);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente.

1.3 Ferma la possibilità che ricorra, in concreto, un interesse conflittuale ex art. 2391 cod. civ., non danno luogo a Operazioni in regime art. 136 TUB le operazioni tra la Banca e società non controllate nelle quali gli Esponenti rivestano cariche di amministratore o sindaco, ovvero società in cui gli Esponenti detengono partecipazioni di minoranza <sup>(20)</sup>.

## 2. Ambito oggettivo di applicazione

2.1. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica ed esclusiva agli Esponenti o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte;
- operazioni e servizi che comportano l'erogazione di credito;
- operazioni e servizi che non comportano l'erogazione di credito, se resi agli Esponenti a condizioni diverse da quelle *standard* offerte alla clientela o ai dipendenti.

2.2. Il disposto dell'art. 136 TUB trova applicazione per tutte le obbligazioni a scadenza indeterminata o per le quali sono mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), anche nei seguenti casi;

- finanziamenti accordati a un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

---

<sup>19</sup> Ivi inclusi i Sindaci supplenti. Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 1, laddove prevede che "*in ottica di cautela, si ritiene opportuno che la procedura trovi applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti*".

<sup>20</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 4.

2.3. Nei casi indicati occorrerà dunque procedere all'attivazione della procedura deliberativa aggravata di cui al successivo comma al sorgere dei presupposti di cui all'art. 136 TUB e, per le operazioni a termine, al momento di un'eventuale modifica delle condizioni.

### 3. Esenzioni

3.1. Fermo quanto previsto dal precedente comma 2, l'art. 136 TUB non si applica:

- ai servizi che non comportano erogazioni di credito;
- alle operazioni di raccolta del risparmio, quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi,

solo nel caso in cui suddetti servizi e operazioni siano resi agli esponenti a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

### 4. Procedura deliberativa

4.1. Il parere del Comitato Amministratori indipendenti è limitato alla valutazione di correttezza formale non vincolante dell'istruttoria con rappresentazione delle lacune o inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

4.2. Eccetto i casi di attribuzione, per legge o statuto sociale, al voto dell'Assemblea, le Operazioni in regime art. 136 TUB sono deliberate dal Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale.

4.3. Ai fini della deliberazione non è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, ma è sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni.

4.4. È, invece, necessaria la presenza di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale. Quando, per qualsiasi motivo, uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va constatata nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino alla data in cui sia intervenuta tale approvazione, la possibilità di dare corso all'operazione.

4.5. La delibera – che deve essere assunta con l'astensione dell'esponente interessato – deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

## Art. 17 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto

1. Fermo ogni maggiore onere da normativa esterna o da altro codice o regolamento aziendale, qualora un dipendente o collaboratore a contratto, in un determinato affare della Banca sia portatore di un interesse proprio o di terzi, egli è obbligato a trasparenza e astensione dall'attività. In particolare:

1.1 ai dipendenti è vietato di compiere in proprio, in ambiente operativo IT della Banca, se non attraverso i canali virtuali abilitati <sup>(21)</sup>, transazioni contabili su conti a loro intestati o cointestati ovvero dei quali sono autorizzati a disporre;

---

<sup>21</sup> Tali operazioni possono essere svolte presso i terminali selfbanking e attraverso gli applicativi internetbanking.

- 1.2 il personale dipendente e i collaboratori a contratto, anche agli effetti del codice etico, dei codici di condotta nonché dei regolamenti aziendali, comunque denominati, diretti ad assicurare il presidio delle operazioni personali o per conto di soggetti capaci di esercitare influenza, devono dichiarare al proprio superiore gerarchico la natura, i termini, l'origine e la portata di ogni interesse potenziale o reale che loro abbiano, per conto proprio o di terzi, in uno specifico affare della Banca. In tali fattispecie
- nella concessione del credito, sono sospesi i poteri deliberativi del portatore d'interesse;
  - eccetto per i contratti di lavoro dipendente o di collaborazione esterna, negli accordi che implicano il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra le parti <sup>(22)</sup>, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, le competenze gestionali sono attribuite ai livelli gerarchici superiori.

#### Art. 18 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione

1. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati già posta in essere conduca successivamente ad accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, in relazione a questi ultimi troveranno comunque applicazione le disposizioni del presente Regolamento relative alle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.
2. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati già posta in essere dia luogo successivamente a perdite o passaggi a sofferenza, deve essere inviata al riguardo un'apposita informativa completa e tempestiva al Comitato Amministratori indipendenti, che avrà facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi competenti.

---

<sup>22</sup> e.g. contratti fornitori, pubblicità, sponsorizzazioni.

## SEZIONE - IV Presidi informativi

### Art. 19 Informativa al mercato

1. In ottemperanza al Regolamento Consob e fermo ogni altro vincolo di informazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR e dell'art. 114 TUF, BPAA assolve agli obblighi di trasparenza verso il mercato

1.1 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (ma con Parti Correlate Consob, e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate Consob):

mettendo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Banca e sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it), il Documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob<sup>(23)</sup> e ogni documento accessorio (pareri, ecc.), entro sette giorni dalla delibera dell'operazione ovvero qualora l'approvazione riguardi una proposta contrattuale, dalla conclusione, anche in forma preliminare, del contratto ovvero, per le operazioni di competenza assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre a delibera dell'Assemblea. Il termine è aumentato a quindici giorni quando la maggiore rilevanza sia determinata da cumulo di operazioni tra loro omogenee o facenti parte di un disegno unitario.

Copia della documentazione è inviata contestualmente a Consob.

1.2 per le operazioni di minore rilevanza:

non è previsto un obbligo di comunicazione, salvo per le operazioni concluse nonostante il parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti: per queste, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Banca e sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it), un documento informativo, approvato dal Consiglio, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni deliberate in presenza del parere contrario del Comitato Amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque a effettuare tali operazioni; il documento informativo è corredato dal parere del Comitato.

1.3 per le delibere-quadro:

mettendo a disposizione del pubblico il Documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob con le modalità e i termini previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera-quadro superi la soglia di maggiore rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

2. Se un'operazione con soggetti rientranti nella definizione di Parte Correlata Consob è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni: a) la

---

<sup>(23)</sup> Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate). Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato n. 4 del Regolamento Consob.

denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione nonché l'indicazione che essa è soggetto rientrante nella definizione di Parte Correlata Consob, e la descrizione della natura della correlazione; b) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione sull'eventuale successiva pubblicazione del relativo Documento Informativo; c) la procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob; d) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

## Art. 20 Segnalazioni di Vigilanza

1. Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono comunicate a Banca d'Italia secondo le prescrizioni di segnaletica prudenziale.

## Art. 21 Informativa finanziaria periodica

1. Fermi gli obblighi previsti in materia di informativa di bilancio IAS 24 relativamente alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati, BPAA ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob 17221 / 2010 inserisce nella relazione annuale e intermedia sulla gestione:
  - 1.1 informazioni sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai relativi documenti informativi pubblicati e, occorrendo, con gli eventuali aggiornamenti; la relazione intermedia riporta altresì le modifiche, rispetto l'ultima annuale, delle operazioni che impattano in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati di gestione.
  - 1.2 sulle altre eventuali singole operazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod.civ. concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale.
2. Questo Regolamento è inserito nella relazione sull'andamento della gestione, anche mediante riferimento alla sua pubblicazione sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it), ferma la comunicazione in Assemblea soci di cui al seguente art. 23, comma 3.
3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate dalla Banca con questo Regolamento e ne riferisce in Assemblea soci.

## Art. 22 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti

1. L'Area Staff Affari societari e legali presenta al Consiglio di amministrazione della Banca un'informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati. L'informativa in adunanza è intesa assolta anche al Collegio sindacale.
2. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale.
3. Gli Amministratori, il Direttore generale e le Funzioni apicali della struttura organizzativa aziendale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione di questo Regolamento cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

## SEZIONE – V Controlli interni e responsabilità

(Vigilanza sul rispetto del Regolamento)

### Art. 23 Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati

1. Le politiche previste alla seguente sezione, adottate da BPAA in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (di seguito le “Politiche”), sono volte ad assicurare che gli assetti organizzativi siano adeguati rispetto il profilo della Banca e che i limiti prudenziali (Sezione II) e gli standard di presidio delle attività (Sezioni III e IV) siano efficaci rispetto le finalità di Vigilanza.
2. Il Consiglio di amministrazione, con cadenza almeno triennale e previo formale parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, entrambi vincolanti, aggiorna le Politiche, in questo Regolamento.

Rilevano altresì i principi contenuti nei seguenti regolamenti:

- il Codice etico;
  - il Codice di comportamento in materia di Operazioni personali su strumenti finanziari;
  - le Regole di condotta in materia di Operazioni del personale dipendente su conti propri e su conti in propria disponibilità;
  - la Disciplina dei poteri di delibera nella concessione del credito;
  - i Poteri decisionali in materia di condizioni;
  - la Disciplina delle competenze di spesa (Economato, Fornitori di beni e servizi, Pubblicità e Sponsorizzazioni);
  - il Regolamento gestione acquisti;
  - il Risk Appetite Framework e la Strategia del credito pro tempore vigente;
  - il Sistema dei controlli fidi e il Sistema dei controlli di linea della Direzione Crediti competente;
  - ogni altra Disposizione delle Funzioni aziendali di controllo attinente la materia.
3. Le Politiche, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra, sono comunicate all’Assemblea soci e sono tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d’Italia.
  4. Le Politiche, in particolare:
    - 4.1 individuano, in relazione al profilo della Banca e alle sue strategie, i settori di attività e le tipologie di rapporto economico, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse <sup>(24)</sup>;
    - 4.2 stabiliscono la propensione al rischio, ovvero l’incidenza dell’esposizione massima dell’attività di rischio verso l’insieme di tutti i soggetti collegati, ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di vigilanza e coerente con il profilo e le strategie della Banca; <sup>(25)</sup>
    - 4.3 disciplinano i processi organizzativi idonei a censire i soggetti collegati e a gestire i presidi operativi e informativi disposti da questo Regolamento o altra normativa aziendale richiamata al precedente comma 2 <sup>(26)</sup>;

---

<sup>24</sup> Cfr. art. 24.

<sup>25</sup> Cfr. art. 25.

<sup>26</sup> Cfr. Appendice 1

- 4.4 disciplinano i processi di controllo a garanzia della regolare misurazione e gestione dei rischi oggetto di questo Regolamento e verifica della corretta impostazione delle Politiche e della loro applicazione <sup>(27)</sup>.

#### Art. 24 Settori di attività e tipologie di rapporto economico con soggetti collegati e in potenziale conflitto d'interesse

1. Interessi in conflitto con quello della Banca possono determinarsi, in via generale, in ogni operazione posta in essere da Banca Popolare dell'Alto Adige per conseguire il proprio scopo sociale. I settori di attività in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, coincidono con la classificazione e le distinzioni delle operazioni di cui al precedente art. 7.
2. BPAA ha stabilito regole di comportamento, presidi di separatezza organizzativa e direttive di processo operativo, per prevenire interessi diversi da quelli dell'impresa nell'esercizio della propria attività e, al loro verificarsi, affinché venga comunque preservato l'interesse della Banca.

#### Art. 25 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati

1. L'incidenza dell'esposizione massima delle attività di rischio verso il perimetro di tutti i soggetti collegati, a norma delle disposizioni di Vigilanza e di questo Regolamento, è stabilita nel Regolamento Strategia del credito <sup>(28)</sup>, deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Funzione Risk management e con il parere del Comitato Rischi.
2. L'incidenza è calcolata in termini di rapporto massimo tra le predette esposizioni e il Patrimonio di vigilanza della Banca e considera il rapporto tra l'esposizione verso l'insieme dei soggetti collegati e la complessiva esposizione della Banca.
3. La propensione al rischio è sottoposta, di norma, a verifica annuale.
4. La Funzione Risk management monitora in via continuativa i limiti prudenziali di esposizione verso l'insieme di tutti i soggetti collegati e riferisce in merito con report mensile al Comitato Rischi e al Comitato Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione.

#### Art. 26 Funzioni coinvolte e responsabilità

1. L'elaborazione e verifica delle Politiche, in questo Regolamento e delle parti in altra normativa aziendale richiamata all'art. 23, comma 2, coinvolge le seguenti Funzioni:
  - 1.1 L'Area Staff Affari societari e legali, che
    - coordina la redazione delle Politiche, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. L'Area Staff Affari societari e legali si avvale delle singole Funzioni aziendali competenti per le materie di riferimento;
    - funge da Segreteria del Comitato Amministratori indipendenti.
  - 1.2 La Funzione Risk management, che

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 26.

<sup>28</sup> Strategia del credito. La politica del credito in Banca Popolare dell'Alto Adige: principi, linee guida, obiettivi e attività.



- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e verifica il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento;
  - redige la relazione per il Comitato Rischi, il Comitato Amministratori indipendenti, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione in sede di determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati, entro il più ampio perimetro delle politiche del credito di BPAA e rubricata nel documento “Strategia del credito”. La relazione è aggiornata con periodicità almeno annuale;
  - funge da Segreteria del Comitato Rischi.
- 1.3 La Funzione Compliance, che
- verifica l’esistenza e l’affidabilità di sistemi e procedure idonei ad assicurare il rispetto della normativa e
  - riferisce al Comitato Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione con periodicità almeno annuale.
- 1.4 La Funzione Internal Audit, che
- verifica l’osservanza delle Politiche e riporta eventuali anomalie agli Organi aziendali;
  - redige la relazione per il Comitato Amministratori indipendenti, il Comitato Rischi, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione sull’esposizione globale Banca ai rischi da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti d’interesse nonché in merito all’idoneità degli assetti organizzativi e di controllo posti in essere per presidiare tali rischi, proponendo, se del caso, il riesame delle Politiche e degli assetti organizzativi e di controllo. La relazione è aggiornata con periodicità almeno annuale.
- 1.5 Il Comitato Amministratori indipendenti, che
- in sede di riesame delle Politiche in questo Regolamento e delle parti stabilite con altra normativa aziendale, richiamata all’art. 19, comma 2,
    - i. valuta e propone in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni;
    - ii. valuta e propone nella verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca;
    - iii. rilascia al Consiglio di amministrazione deliberante analitico e motivato parere preventivo, vincolante, in merito al riesame effettuato.
- 1.6 Il Comitato Rischi, che
- iv. rilascia parere al Consiglio di amministrazione nella determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati, di cui al precedente art. 23, comma 4, punto 4.2.
- 1.7 Il Collegio sindacale, che
- rilascia al Consiglio di amministrazione analitico e motivato parere preventivo, vincolante, nelle delibere di revisione delle Politiche e delle parti stabilite con altra normativa aziendale, richiamata all’art. 23, comma 2, in ordine all’idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di Vigilanza.
- 1.8 Il Consiglio di amministrazione, che
- aggiorna con periodicità, di norma annuale, su proposta della Funzione Risk management e parere del Comitato Rischi la propensione al rischio di cui al precedente art. 25;
  - verifica e approva le Politiche, con cadenza almeno triennale, previo parere rilasciato dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.
- 1.8 L’Assemblea soci, che
- è informata delle Politiche adottate, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra.

## SEZIONE - VI Approvazione e modifiche

### Art. 27 Approvazione e modifiche

1. Questo Regolamento è sottoposto a verifica almeno triennale. In tale sede, le Direzioni centrali coinvolte e le Funzioni di controllo, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse <sup>(29)</sup>, verificando in particolare,
  - l'adeguatezza delle Politiche rispetto le caratteristiche e strategie della Banca;
  - la loro conformità alle norme;
  - la loro efficacia nella prevenzione e gestione del conflitto di interesse.
2. Il Regolamento è modificato con delibera del Consiglio di amministrazione previo analitico e motivato parere vincolante del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale in ordine all'idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di Vigilanza.
3. Il Regolamento è rubricato nel data base informativo a diffusione aziendale. Le modalità operative sono descritte nei Manuali di processo interni. La Direzione generale promuove una costante opera di sensibilizzazione delle funzioni aziendali, a ogni livello di responsabilità, circa il puntuale rispetto delle procedure.
4. Il Regolamento è pubblicato sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it) ridotto delle appendici che hanno carattere di Manuale aziendale interno.
5. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle Disposizioni Banca d'Italia e al Regolamento Consob. |

---

<sup>29</sup> Cfr. Sezione V.